



COMUNE DI NAPOLI

Assessorato alle Politiche Sociali
Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza

Disposizioni per l'accoglienza dei bambini collocati fuori famiglia

INDICE

1. PREMESSA

L'accoglienza fuori dalla famiglia: presupposti e finalità dell'intervento

2. TIPOLOGIE DI COLLOCAMENTO FUORI DALLA FAMIGLIA E SISTEMA DI ACCOGLIENZA

a) *L'affidamento familiare:*

- *Soggetti che adottano il provvedimento di affidamento*
- *Provvedimenti di affidamento intra-familiare e etero-familiare*
- *Contenuti del provvedimento di affidamento familiare*
- *Particolari tipi di affidamento (di lunga durata, a rischio giuridico, part-time)*
- *Valutazione di idoneità delle famiglie affidatarie*
- *Formazione permanente, sostegno e accompagnamento al progetto di affido*
- *Contributo economico alle famiglie affidatarie*
- *Competenza territoriale*

b) *Collocamento in strutture di accoglienza residenziale*

- *I provvedimenti di collocamento in struttura*
- *Il sistema di accoglienza residenziale*
- *Il processo di convenzionamento e il sistema di qualità dell'offerta*
- *Piattaforma informatica*
- *L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*
- *Pagamento della prestazione al Servizio di accoglienza residenziale*
- *Competenza territoriale*

3. RILEVAZIONE, VALUTAZIONE E ELABORAZIONE DEL PROGETTO QUADRO

- *Rilevazione e prima valutazione*
- *Il Progetto quadro di tutela*
- *Il lavoro sociale con la famiglia di origine*

4. IL PERCORSO DI COLLOCAMENTO IN AFFIDAMENTO FAMILIARE

- *Scelta della famiglia affidataria - Modalità di preparazione e avvio dell'affido*
- *Il progetto personalizzato di affido*
- *Valutazione intermedia del progetto di affido*
- *Conclusione dell'affidamento*

5. PERCORSO DI COLLOCAMENTO IN SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

- *L'abbinamento del bambino alla struttura*
- *Le modalità dell'allontanamento*
- *Forme particolari di collocamento*
- *Il PEI*
- *Dimissioni dalla struttura e prosieguo del percorso di tutela*

1. PREMESSA: L'ACCOGLIENZA FUORI FAMIGLIA - PRESUPPOSTI E FINALITÀ DELL'INTERVENTO

Obiettivo principale dell'intervento di collocamento fuori dalla famiglia è garantire al bambino¹ favorevoli opportunità di crescita e relazioni affettive, nonché riparazione degli eventuali danni subiti, restituendolo al suo ambiente familiare d'origine quando questo risulti nuovamente idoneo allo svolgimento della funzione genitoriale in modo adeguato ai bisogni specifici del bambino.

Atteso che la L183/84 come modificata dalla L.149/01 favorisce in via prioritaria il collocamento dei minori presso famiglie affidatarie e, solo laddove non sia possibile, presso strutture di accoglienza residenziale, è opportuno valutare la situazione specifica di ogni singolo bambino, al fine di offrirgli la forma di accoglienza più adeguata.

In particolare l'*affidamento familiare* è un intervento di aiuto e sostegno al bambino ed alla sua famiglia e può essere impiegato sia in via preventiva ovvero in casi di rischio sociale, che riparativa, in situazioni di disagio sociale e familiare conclamata.

Il collocamento in *Servizio di accoglienza residenziale* risulta maggiormente rispondente alle esigenze del bambino nei seguenti casi:

- ⤴ esigenza imminente di protezione del bambino in condizioni di grave pregiudizio;
- ⤴ assenza di collaborazione della famiglia d'origine al progetto di affido, la cui diffidenza si frappone negativamente nel percorso di avvicinamento del bambino agli affidatari;
- ⤴ quando il passaggio diretto dalla famiglia d'origine alla famiglia affidataria risulti insostenibile affettivamente per il bambino (conflitti di lealtà, ...) oppure il confronto tra riferimenti tanto diversi sia troppo destabilizzante;
- ⤴ quando si rende necessario, tenuto conto di specifici aspetti del bambino – riferiti a problematiche comportamentali o disabilità – di un periodo di osservazione al fine di individuare la famiglia affidataria più idonea alle sue esigenze.

In favore della famiglia d'origine, in ogni caso, sono previsti interventi di valutazione, sostegno ed aiuto al fine di consentire al nucleo familiare di superare le proprie difficoltà e di recuperare le competenze educative e genitoriali.

Il collocamento fuori dalla famiglia, infatti, pur nella consapevolezza che si tratta sempre di un evento traumatico, assume un valore costruttivo solo se pensato come una tappa di un più ampio progetto volto alla ricostruzione del benessere del bambino e se possibile del suo nucleo. In questa complessità la scelta del tipo di intervento è determinata dalla valutazione delle esigenze del bambino e della sua famiglia e dall'opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d'origine.

In ogni caso l'intervento deve garantire a ciascun bambino che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, la protezione necessaria e un percorso educativo e tutelare personalizzato di alta qualità, qualunque sia la forma di accoglienza predisposta.

2. TIPOLOGIE DI COLLOCAMENTO FUORI FAMIGLIA

a. L'affidamento familiare

Ai sensi dell'art.2 comma 1 della L.184/83 e smi il bambino temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

L'affido familiare si delinea come una misura temporanea di allontanamento di un bambino o di un ragazzo dalla famiglia di origine che prevede la sua accoglienza in una famiglia affidataria, in quanto questa rappresenta una risorsa ed un contesto relazionale naturale e arricchente. Essa accoglie in maniera adeguata il bambino, lo cura e lo educa, mentre la sua famiglia di origine è aiutata a risolvere i problemi che hanno causato l'allontanamento temporaneo. È un atto responsabile di solidarietà verso un bambino o un ragazzo e la sua famiglia di origine che comporta un impegno:

- sociale da parte della comunità, che si esprime attraverso l'intervento formale dei servizi pubblici e l'attivazione delle reti presenti nel territorio,

¹ Nel testo, convenzionalmente, si usa il termine "**bambino**", comprendendo tutti i minorenni, da 0 a 17 anni, sia di genere maschile che femminile.

- personale, che si esprime attraverso l'intervento di una famiglia affidataria.

L'affido familiare persegue cioè due obiettivi di base profondamente interconnessi tra loro:

- offrire ai genitori naturali un'opportunità di distanziarsi temporaneamente dai loro figli per cercare di risolvere le loro difficoltà con l'aiuto degli operatori sociali;
- far sperimentare ai minori un ambiente di crescita aggiuntivo che possa contribuire ad aumentare la qualità della loro vita e a sostenere la loro crescita.

L'affidamento familiare ha valore in quanto strumento per permettere il ritorno del bambino o ragazzo nella famiglia di origine, una volta che questa abbia superato le sue difficoltà, ed include sempre nel progetto di intervento la famiglia di origine essendo centrato su un rapporto aperto e chiaro con la famiglia affidataria considerata risorsa e partner insostituibile di tutto il processo.

Provvedimenti di affidamento

L'affidamento familiare può essere disposto, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.184/83 e smi, con provvedimento adottato dall'Ente Locale, previo consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà ovvero del tutore, sentito il bambino che ha compiuto 12 anni o anche di età inferiore tenuto conto della sua capacità di discernimento. Tale provvedimento è reso esecutivo dal Giudice Tutelare del luogo dove si trova il bambino ed ha una durata massima di 24 mesi. Un'eventuale proroga può essere disposta dal Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione dell'affidamento possa recare pregiudizio al bambino.

Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, il provvedimento viene disposto dal Tribunale per i Minorenni (art. 4 comma 2 della L.184/83). In tal caso il Tpm agisce ai sensi dell'art. 330 cc dichiarando la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ovvero ai sensi dell'art. 333 cc adottando i provvedimenti più opportuni in caso di comportamenti pregiudizievoli dei genitori, prescrivendo l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare e disponendo l'affidamento del minore a terzi, coniugati o singoli.

La L.184/83 disciplina gli affidamenti a individui o famiglie non legate da vincoli di parentela con il bambino (affidamento etero-familiare), mentre esclude da qualsiasi obbligo e formalizzazione l'affidamento da parte di genitori esercenti a parenti entro il quarto grado che dunque si configura come naturale espressione di solidarietà esercitata nell'ambito dello stesso nucleo familiare allargato, oltre che come obbligo sancito dall'art. 433 del codice civile e che per tale caratterizzazione non prevede per altro limiti temporali.

L'art. 9 della legge n.184/1983 e smi prevede infatti ai commi 4 che "Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni" e al comma 5 che "Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi".

Ne discende che i genitori possono affidare a parenti entro il quarto grado il figlio di su cui esercitano la potestà genitoriale senza limiti di durata, fatta salva la messa in atto di comportamenti abbandonici che una volta emersi devono essere segnalati alla Autorità Giudiziaria in quanto condotta pregiudizievole degli stessi genitori.

Non sono oggetto dunque di questo documento gli affidamenti a parenti entro il quarto grado da parte dei genitori.

Nell'ambito dei procedimenti civili il Tribunale per i Minorenni può adottare provvedimenti di affidamento di minori, per i cui genitori venga disposta la sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale, a parenti entro il quarto grado, laddove si ritenga tale scelta idonea per la tutela e il benessere del minore stesso.

Contenuti del provvedimento di affidamento familiare

Il provvedimento di affidamento indica le motivazioni dell'affidamento, i tempi previsti e le modalità di realizzazione dello stesso, comprese le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.

Al servizio sociale territorialmente competente è attribuita la responsabilità del progetto di affido, nonché la vigilanza durante l'affidamento. In particolare il servizio sociale deve riferire

all'Autorità Giudiziaria ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto – nei modi e nei tempi richiesti - a presentare relazioni sull'andamento del progetto di affido, sui tempi di realizzazione e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza. Si ribadisce così che uno degli elementi caratterizzanti l'affidamento familiare è la sua temporaneità, che deve essere sempre considerata e valutata nell'ambito del complessivo progetto di intervento volto al recupero della famiglia di origine.

Particolari tipi di affidamento

Affidamento Part-time: quando il bambino è accolto dalla famiglia affidataria per alcune ore della giornata (affidamento diurno), durante uno o più giorni della settimana, nei week end o nel periodo estivo. Si tratta di una forma di solidarietà e di aiuto che offre la possibilità al bambino di fruire di esperienze integrative positive e si configura come uno strumento utile a sopperire alle difficoltà che incontra una famiglia in situazione di disagio aggravate dalla carenza di una rete di supporto sociale. Nel disporre l'affido part-time, viene necessariamente valutato il criterio della *prossimità territoriale* della famiglia affidataria all'ambiente di vita del bambino. E' preferibile che la famiglia disponibile per questo tipo di affido non ospiti contemporaneamente più di un bambino, fatta eccezione per i casi di fratelli/sorelle.

Affidamenti di lunga durata: sono quegli interventi che - fin dal momento in cui vengono disposti ovvero a seguito di approfondimenti ed evoluzioni che intervengono nel corso dell'affidamento - si presentano come percorsi di durata superiore ai 24 mesi. Si tratta di una modalità che ricorre quando la situazione della famiglia di origine dell'affidato è tale da non permettere un rientro in famiglia (o, almeno, da non permetterlo in tempi medio-brevi) ma che al contempo non sono compatibili con l'evoluzione in adozione. Questi affidamenti, anche qualora avessero il consenso dei genitori, sono disposti fin dall'inizio dal Tribunale per i Minorenni e basati su un progetto esplicitamente di lunga durata e su un costante monitoraggio. Sono frequenti i casi di famiglia inidonea parzialmente, ma in modo continuativo, a rispondere ai bisogni educativi del figlio; che è cioè incapace di rispondere alle sue esigenze educative, ma che non lo ha abbandonato e, anzi, ha con lui un rapporto affettivo significativo, anche se inadeguato. In tal caso, da un lato, non è opportuno nell'interesse del minore che tale rapporto venga del tutto cancellato, ma, dall'altro, non esiste una ragionevole previsione di pieno recupero di esso.

Affidamento a rischio giuridico: è un affidamento etero-familiare predisposto dal Tribunale per i Minorenni a favore di minori nei cui confronti è stata aperta una procedura di adottabilità che non risulta ancora definitiva; gli affidatari vengono individuati dal Tribunale per i Minorenni fra le coppie che hanno presentato domanda di adozione e che sono in possesso dei requisiti per la loro futura, eventuale adozione. Tale affidamento viene disciplinato all'art.10 della L.184/83 laddove si afferma che "nel corso degli accertamenti disposti nel procedimento di abbandono, il tribunale per i minori può emettere ogni provvedimento nei confronti del minore, compresa la sospensione dalla responsabilità genitoriale e la nomina di un tutore".

Sensibilizzazione, informazione e formazione e sostegno all'affidamento familiare

Il Servizio politiche per l'infanzia e l'Adolescenza, al fine di sostenere la cultura dell'affido e dell'accoglienza, promuove la realizzazione di incontri di sensibilizzazione organizzati in collaborazione con i Centri di Servizio Sociale territoriale e le Municipalità.

Dopo la fase di sensibilizzazione, sarà possibile individuare le famiglie interessate ad approfondire la propria conoscenza rispetto all'affido, al fine di fornire loro in maniera più dettagliata le informazioni utili ad orientarle verso una scelta consapevole e motivata.

La fase di informazione e formazione sarà condotta - attraverso moduli formativi che si ripeteranno nel corso dell'anno in base alle esigenze emerse - dalle figure professionali presenti all'interno del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza in collaborazione con figure specialistiche esterne. L'obiettivo che si persegue è quello di fornire alle persone che si candidano all'affido tutte le notizie e le indicazioni necessarie affinché la loro scelta possa essere supportata da una completa conoscenza relativa all'affido.

Valutazione dell'idoneità degli affidatari

Questa fase, volta a verificare l'idoneità all'affido di coloro che si rendono disponibili all'accoglienza di un bambino, rappresenta anche un processo di ulteriore chiarificazione per gli

stessi, in quanto durante tale percorso essi potranno prendere maggiore consapevolezza delle loro risorse e dei loro limiti.

Il percorso di conoscenza e valutazione della famiglia affidataria ha lo scopo di valutare tutti quegli aspetti del nucleo familiare, compresi eventuali conviventi, necessari a stabilirne l'idoneità, tenendo conto in particolare di:

- composizione, storia e modalità di relazione interna ed esterna al nucleo familiare;
- motivazione implicita ed esplicita all'affido e consapevolezza della temporaneità dello stesso;
- atteggiamento degli eventuali figli della coppia nei confronti dell'esperienza dell'affido;
- disponibilità a collaborare con la famiglia d'origine del bambino, ove la tipologia di affido ed il relativo progetto socio-educativo lo prevedano;
- disponibilità a collaborare con i Servizi competenti nelle varie fasi dell'affido;
- consapevolezza degli impegni di cura, mantenimento, educazione, istruzione da assumere nei riguardi del bambino;
- capacità di instaurare un significativo rapporto affettivo ed educativo che favorisca la maturazione del bambino;
- capacità di accettazione e comprensione delle esigenze del bambino, della sua storia e del suo nucleo familiare d'origine;
- capacità di flessibilità verso i cambiamenti e di apertura verso persone appartenenti a contesti sociali, culturali ed etnici diversi.

La "valutazione" degli aspiranti affidatari è data dall'insieme delle osservazioni espresse nelle varie fasi del percorso di conoscenza realizzato dagli assistenti sociali del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e dei servizi sociali territorialmente competenti e dalle risultanze del percorso di chiarificazione, orientamento e formazione che gli aspiranti affidatari sono tenuti a frequentare.

Più che di valutazione in senso stretto si può parlare di "compatibilità all'affido" in quanto non tanto un giudizio immodificabile nel tempo ma quanto si intende richiamare la possibilità che le persone possano presentare o meno caratteristiche adeguate all'accoglienza di un minore in difficoltà durante il ciclo vitale di quel particolare momento evolutivo che il nucleo o il singolo presentano.

In caso di esito positivo del percorso e in attesa dell'abbinamento con un minore seguirà un percorso di formazione all'esperienza dell'affidamento.

Formazione permanente, sostegno e accompagnamento al progetto di affido

Le famiglie e le persone ritenute idonee, inserite nell'Anagrafe delle famiglie affidatarie, parteciperanno ad un'attività formativa permanente di aggiornamento ed approfondimento sui vari aspetti dell'affido. Verranno, altresì, proposti periodicamente momenti di confronto tra le famiglie affidatarie, che si andranno a costituire in gruppi di auto-aiuto per condividere le esperienze, le criticità ed i vissuti legati al comune percorso.

Saranno attivati gruppi di sostegno rivolto alle famiglie affidatarie, che permettano attraverso la condivisione ed il confronto una ridefinizione ed una positiva reazione alla situazione e alle diverse fasi del ciclo di vita del bambino e del progetto di affido.

Vengono inoltre realizzati percorsi di sostegno al nucleo di origine che restituisca senso e valore all'atto dell'affido ridimensionando la componente di fallimento familiare e che permetta un vissuto quanto più possibile positivo e percorsi di sostegno al nucleo affidatario al fine di sostenere la famiglia nelle dinamiche di accoglienza e gestione non solo della relazione con il minore ma anche nei riguardi del suo nucleo d'origine. Viene inoltre realizzata una presa in carico individuale del minore affidato che offra a quest'ultimo uno spazio neutrale, nel quale poter esternare le proprie difficoltà, le aspettative e le paure. Tale percorso avrà anche una funzione di preparazione ed accompagnamento del minore verso la nuova condizione. Infine si realizzano percorsi di mediazione tra le famiglie al fine di promuovere un clima sereno di relazione e di comunicazione tra i due nuclei coinvolti, la famiglia che affida e la famiglia affidataria, sempre nel superiore interesse del minore, anche laddove necessario e possibile mediante l'utilizzo della figura di un educatore domiciliare che può svolgere una funzione di tutoring nei confronti di entrambe i nuclei familiari ed accompagnare l'autonomia delle relazioni.

Contributo economico alle famiglie affidatarie

La famiglia affidataria che accoglie un bambino ha diritto a ricevere un contributo economico per sostenere le spese di mantenimento. L'erogazione del contributo rappresenta il riconoscimento concreto del grande valore sociale dell'affidamento oltre a concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che si frappongono alla disponibilità all'affido. E' fatto assoluto divieto tra gli affidatari e la famiglia d'origine corrispondere o ricevere denaro o contribuzioni economiche in ragione dell'affido.

Il contributo viene assegnato sulla base di istanza delle famiglie affidatarie a seguito di apposito Avviso Pubblico che definisce termini e modalità di presentazione delle domande.

Il contributo può essere riconosciuto unicamente per gli affidamenti familiari disposti con provvedimento dell'ente locale o con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

I nuclei familiari beneficiari del contributo si impegnano a partecipare a tutte le attività di sostegno ed accompagnamento all'affido organizzate dal Servizio politiche per l'Infanzia e l'adolescenza. La mancata adesione e/o partecipazione ai percorsi di sostegno sopra citati potrà essere utilizzata quale elemento di valutazione ai fini della sospensione e/o revoca dello stesso.

Entità del contributo

L'importo del contributo economico mensile è quantificato in € 380,00.

Il contributo fissato subisce variazioni nei seguenti casi:

- è diminuito dell'importo pari agli assegni familiari relativi al bambino in affido, di cui l'affidatario detenga la disponibilità;
- è diminuito del 20% per ogni bambino, oltre il primo, affidato allo stesso nucleo familiare;
- è aumentato del 30% per i minori in affido familiare con disabilità certificata (con connotazione di gravità art.3 comma 3 della L.104/92 e/o invalidità civile al 100%).

Criteri di accesso

Nel caso di *affidamenti eterofamiliare disposti con provvedimento amministrativo o con provvedimento del Tribunale per i minorenni* il contributo è corrisposto a tutti i nuclei indipendentemente dalla condizione economica.

Nel caso di *affidamenti intrafamiliari disposti con provvedimento del Tribunale per i minorenni* l'art.433 del Codice Civile stabilisce che i parenti entro il IV° grado hanno l'obbligo di contribuire spontaneamente al mantenimento del bambino. Tuttavia, si prevede un sostegno economico in favore dei parenti tenuti agli alimenti – come indicato anche dalle "linee d'indirizzo regionali per l'affidamento familiare", Delibera G.R. n.644 del 30 aprile 2004 – al fine di impedire che le eventuali ridotte disponibilità economiche degli affidatari pregiudichino le opportunità di sostegno, di socializzazione e di formazione per i minori affidati.

Il contributo potrà essere erogato solo in presenza delle seguenti condizioni reddituali che caratterizzano una situazione di grave difficoltà economica, prendendo come riferimento le soglie di accesso del REI in sede di prima applicazione e nello specifico:

Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

- un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro;
- un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro;
- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

Non sono ammessi al contributo i nuclei familiari che beneficiano di altre misure di sostegno al reddito, tra cui il REI (reddito di inclusione).

Durata del contributo

In considerazione del carattere di temporaneità dell'affido familiare, quale istituto finalizzato a fornire al minore un contesto di vita sano a dimensione familiare nel mentre si interviene per sostenere la famiglia di origine, il contributo economico viene erogato per il periodo di durata dell'affidamento così come disposto da specifici decreti del Tribunale per i Minorenni o dai provvedimenti amministrativi adottati in caso di affido consensuale.

Nel caso di affidamenti intrafamiliari il contributo potrà essere erogato fino a pronuncia definitiva di decadenza della responsabilità genitoriale da parte della Autorità Giudiziaria con conferma dell'affidamento a parenti entro il quarto grado. Infatti in tali fattispecie il minore entra a far parte in via definitiva nel nucleo familiare affidatario e pertanto le eventuali condizioni di disagio economico della famiglia nel suo complesso devono trovare risposta negli strumenti di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà predisposti in via generale per le famiglie in tali condizioni.

Competenza territoriale

L'Ente Locale dispone i collocamenti fuori della famiglia in favore dei bambini residenti sul proprio territorio e riconosce in tali fattispecie il contributo economico alle famiglie affidatarie che accolgono il minore. Per bambino residente deve intendersi quanto statuito dall'art. 45 del Codice Civile per cui "Il bambino ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore". Tuttavia, se la residenza del minore così intesa subisce variazioni nel corso del collocamento fuori famiglia, persiste la competenza amministrativo/economica del Comune che ha emesso il provvedimento di affidamento (come previsto dalla L. 328/00 art.6)

Nel caso di minori figli di genitori residenti in due Comuni diversi, entrambi titolari della potestà genitoriale, la competenza è di entrambi i Comuni, in misura del 50% della quota prevista dai rispettivi regolamenti.

b. Il collocamento in strutture di accoglienza residenziale

I provvedimenti di collocamento in struttura

Il collocamento in struttura residenziale deve essere sempre disposto dal Tribunale per i Minorenni che agisce ai sensi degli art.330, 333, 336 del codice civile, con provvedimenti limitativi e ablativi della responsabilità genitoriale in tutti i casi in cui la condotta dei genitori risulti pregiudizievole per il minore, prevedendo laddove necessario anche l'allontanamento dalla residenza familiare. Il collocamento in comunità può anche essere disposto dal TpM quale misura amministrativa per comportamento irregolare ai sensi dell'art.25 del RDL 1404/1934.

In particolare il provvedimento può essere disposto

- ai sensi dell'art.330 del codice civile con pronuncia della decadenza della responsabilità genitoriale, laddove il genitore violi o trascuri i doveri ad essa inerenti,
- ai sensi dell'art.333 del codice civile laddove non vi sono i presupposti per decretare la decadenza dei genitori dalla potestà genitoriale ma la condotta dei genitori sia comunque tale da essere pregiudizievole per il figlio, disponendo il collocamento del bambino in struttura
- ai sensi dell'art.25 del RDL 1404/1934 laddove viene riconosciuta una condotta irregolare del bambino, senza alcun provvedimento sulla responsabilità dei genitori, che invece vengono sostenuti nella propria azione educativa mediante il dispositivo del collocamento in comunità educativa.

Quando il bambino si trova in una condizione di grave pericolo per la propria salute ed integrità fisica e psichica la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, può provvedere in via di urgenza ai sensi dell'art. 403 del codice civile collocando il bambino in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. In tal caso il provvedimento di collocamento viene adottato dall'Ente Locale territorialmente competente. Lo stato di necessità perdura infatti fino alla pronuncia/ratifica del Tribunale per i Minorenni o comunque fino a quando il servizio non lo ritiene più attuale.

Il sistema di accoglienza residenziale

La Regione Campania, con il Regolamento Regionale 4/14 di "attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n.11" ha disciplinato in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza per le strutture ed i servizi sociali operanti sul territorio. In riferimento alle strutture rivolte all'accoglienza dei minori destinate alla cura, protezione e tutela dei bambini che siano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, catalogo dei servizi del Regolamento Regionale n.4/14, sono previste le seguenti tipologie:

Il servizio di Accoglienza Residenziale viene attualmente previsto e definito nella Sezione B del Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 n. 4/2014. Nello specifico sono previste le seguenti tipologie di strutture:

- Casa Famiglia: è una struttura che ospita massimo 6 bambini di età compresa tra i 0-18 anni, con presenza di una coppia residente. Garantisce, nell'arco delle 24h per tutto l'anno, accoglienza e cura dei bambini, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare.
- Comunità educativa di tipo familiare: struttura che ospita massimo 6 bambini di età compresa tra 4 - 13 anni. La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24 ore per tutto l'anno. L'équipe, che opera nel servizio, mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei bambini, alla realizzazione del progetto educativo individualizzato, al rientro nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affidamento o di adozione.
- Comunità alloggio: struttura educativa a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di massimo 8 giovani di età compresa tra 13 - 18 anni, con la presenza di operatori professionali che assumono la funzione di adulti di riferimento. La comunità alloggio garantisce, nell'arco delle 24 ore per tutto l'anno, accoglienza e cura, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità, attività socio educative volte ad un adeguato sviluppo dell'autonomia individuale, coinvolgimento dell'utenza in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, inserimento in attività formative e di lavoro, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione
- Gruppo appartamento: struttura residenziale rivolta a un massimo di 6 giovani, di età compresa tra 17 - 21 anni, che non possono restare e/o rientrare in famiglia e devono ancora completare il percorso educativo per il raggiungimento della loro autonomia. Le attività quotidiane sono autogestite, sulla base di regole condivise, con la presenza di operatori professionali che assumono la funzione di adulti di riferimento, garantendo la necessaria assistenza finalizzata al coordinamento delle attività quotidiane del gruppo e all'accompagnamento della persona nel suo percorso di crescita.
- Comunità di accoglienza per madri e bambini: struttura che ospita un massimo di 6 madri con bambino/i. La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24 ore per tutto l'anno. La comunità mette in atto attività di accoglienza, tutela, sostegno al ruolo genitoriale e alla relazione con i figli. L'équipe, che opera nel servizio, mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni delle donne e dei bambini, alla realizzazione dei progetti educativi individualizzati, all'accompagnamento della donna nei suoi percorsi maturativi e di autonomia. La comunità deve fornire consulenza legale e psicologica.
- Centro di Pronta e transitoria Accoglienza: servizio residenziale finalizzato all'accoglienza di minori che, vivendo un'emergenza socio-educativa, necessitano di urgente allontanamento dalla propria famiglia e/o di tutela temporanea. Ciò nell'attesa della formulazione di un progetto educativo individualizzato che definisca le risposte più idonee e gli interventi più adeguati alla soluzione delle problematiche che hanno determinato l'emergenza
- Strutture seconda accoglienza per Minori Stranieri Non Accompagnati: al fine di facilitare e garantire la seconda accoglienza di minori stranieri non accompagnati la Regione Campania con la deliberazione di Giunta regionale n. 631 del 15/11/2016 ha recepito l'Accordo 16/64/CR9/C8-C15 sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 5 maggio 2016, relativo a "Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia". Il Comune di Napoli, con disposizione del Direttore Generale n. 20 del 03/08/2017, ha preso atto della deliberazione di Giunta regionale n. 631 del 15/11/2016 integrando la disposizione n. 33/2014 ed aggiornando contestualmente le Linee di indirizzo per l'applicazione del Regolamento Regionale 4/2014 individuando le modalità per la presentazione delle richieste di autorizzazione al funzionamento.

Il processo di convenzionamento e il sistema di qualità dell'offerta

Al fine di dare garanzie di qualità e efficacia al sistema di accoglienza dei bambini collocati fuori famiglia, il Comune di Napoli stipula apposite Convenzioni con enti prestatori di strutture residenziali in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in modo da strutturare un modello di collaborazione stabile e orientato a garantire l'accoglienza più idonea in relazione agli specifici bisogni dei bambini accolti.

Mediante Avvisi pubblici, in genere a cadenza biennale, si rende possibile la presentazione di istanze a stipulare convenzioni con il Comune di Napoli, da parte di Enti Prestatori di strutture residenziali per l'accoglienza di minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo. La stipula della Convenzione è requisito necessario ed indispensabile per attivare o mantenere rapporti di collaborazione con il Comune di Napoli, che nell'ambito della propria funzione di protezione, tutela e promozione del benessere dei bambini, dispone il collocamento degli stessi in servizi a carattere residenziale, al fine di garantire favorevoli opportunità di crescita e relazioni affettive, nonché riparazione degli eventuali danni subiti, restituendoli al loro ambiente familiare d'origine quando questo risulti nuovamente idoneo allo svolgimento della funzione genitoriale in modo adeguato ai bisogni specifici del bambino.

Il Comune di Napoli ha disciplinato la materia nell'ambito delle Disposizioni in materia di minori fuori famiglia, approvate con delibera di G.C. n.1088 del 31 dicembre 2013 e s.m.i. di cui alla DGC n. 498 del 31/7/2015.

Il Comune di Napoli apre i termini per la presentazione delle istanze per la stipula di nuove convenzioni alla scadenza del periodo di convenzionamento mediante appositi Avvisi Pubblici aperti agli enti prestatori di strutture autorizzate al funzionamento e accreditate in possesso dei requisiti di carattere generale e specifico previsti nello stesso Avviso.

Il processo di convenzionamento prevede la definizione di un sistema per la rilevazione della qualità dei servizi offerti nelle strutture di accoglienza residenziale.

Con apposita Disposizione Dirigenziale è nominato uno specifico *Gruppo per la qualità delle prestazioni*, al quale sono affidati i seguenti compiti:

- attività mirate di monitoraggio e valutazione da realizzarsi mediante visite in struttura e Audit con le equipe educative sulle osservazioni effettuate durante la visita in loco;
- individuazione dei punti di criticità e attivazione con gli enti gestori dei servizi di percorsi per il miglioramento della qualità;
- adozione di strumenti di verifica e valutazione elaborati congiuntamente agli assistenti sociali dei Centri dei Servizi Sociali territoriali;
- eventuale proposta di applicazione dei deflettori, di sanzioni per gravi inadempienze e di revoca della convenzione adeguatamente motivata in relazione all'attività di monitoraggio e valutazione realizzata.

Il sistema di rilevazione e monitoraggio si avvale anche del supporto delle assistenti sociali dei territori mediante la compilazione di apposite schede con le quali viene rilevata la qualità dei percorsi di accoglienza, di tutela e di riparazione realizzati in favore dei minori in carico ai diversi centri di servizio sociale territoriale.

L'osservazione del sistema di qualità si fonda sugli indicatori e sui parametri di valutazione utilizzati in fase di convenzionamento.

I dati raccolti vengono elaborati per la definizione complessiva di un sistema di qualità totale e continuo in grado di garantire un livello di offerta adeguato ai progetti di tutela e protezione corrispondenti alle esigenze dei bambini.

Piattaforma informatica

Le strutture convenzionate sono inserite nella piattaforma informatica "Sistema Informativo Minori Fuori Famiglia" che contiene tutte le informazioni relative all'ente gestore e alle strutture di accoglienza residenziale convenzionate e rende disponibili, attraverso un costante e tempestivo aggiornamento, le effettive disponibilità all'accoglienza, in modo da favorire l'individuazione della struttura più idonea rispetto al vissuto del bambino, all'età, alle prospettive di evoluzione della famiglia d'origine, agli altri ospiti presenti.

Gli enti prestatori convenzionati si impegnano a utilizzare ed implementare nei tempi e nelle modalità richieste il software gestionale messo a disposizione degli enti convenzionati, impegnandosi fino d'ora ad assicurare un costante e continuo aggiornamento.

In particolare gli enti sono tenuti a aggiornare la piattaforma mediante l'inserimento dei dati e

documenti di seguito riportati:

- dati relativi alla sezione Ente gestore e struttura abilitati per la specifica funzione di utente assegnata;
- contratti di lavoro ed Unilav dell'equipe stabile;
- organigramma equipe stabile e altri collaboratori;
- schema turni di lavoro equipe stabile (Schema standard turni anche senza nominativo degli operatori);
- dichiarazione relativa all'equipe stabile circa l'assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (D. Lgs. n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell'Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile);
- disponibilità dei posti liberi nel rispetto della ricettività massima autorizzata
- dati tutore e curatore minori;
- documentazione rilevante circa il percorso educativo minori (PEI, Relazione trimestrale di aggiornamento, Libretto sanitario, Permesso soggiorno, passaporto, ecc.).

I corrispettivi economici

Il pagamento della prestazione al Servizio di accoglienza residenziale avviene tramite una retta giornaliera onnicomprensiva che viene corrisposta pro-capite/pro-die in base alle notti di permanenza, per l'erogazione dei servizi forniti dalla struttura e per tutte le prestazioni e le attività necessarie a garantire ai minori tutte le esigenze della vita quotidiana (comprese spese sanitarie, spese scolastiche, etc...) e un adeguato percorso di crescita e educazione.

Allontanamenti arbitrari: In caso di assenza arbitraria del bambino dalla struttura, verrà corrisposto il 100% della retta base esclusivamente per i primi 5 giorni in cui lo stesso ha diritto alla conservazione del posto, solo nel caso in cui ci sia esplicita e formale richiesta da parte dei servizi sociali competenti circa la conservazione del posto. E' fatto obbligo alle strutture di comunicare entro le 24 ore l'avvenuto allontanamento arbitrario del minore, allegato alla comunicazione il verbale di denuncia. In assenza di tali comunicazioni e richieste non verranno riconosciuti i giorni di conservazione del posto.

Assenze brevi: Il Comune si impegna al pagamento del 100% della retta base, in caso di assenze brevi non superiore ai 10 giorni, per i seguenti motivi:

- ▲ rientro in famiglia per periodi brevi, vacanze o festività;
- ▲ rientri presso famiglie affidatarie o adottive nei percorsi di affiancamento

Tali assenze devono essere comunicate, concordate ed autorizzate dall'Assistente sociale referente del caso.

Periodi di assenza continuativi: Nel caso di progettualità specifiche che prevedono periodi continuativi superiori di assenza ai 10 giorni, questi dovranno essere concordate ed autorizzate preventivamente dall'assistente sociale referente ed altresì formalmente validate, con particolare riferimento agli aspetti contabili ed amministrativi, preventivamente dal Dirigente del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza. Per tali assenze di lunga durata, formalmente autorizzate e validate, il Comune si impegna al pagamento del 100% della retta per i primi 10 giorni e dell'80% della retta per i giorni successivi fino al termine del periodo così come autorizzato.

Assenze frequenti e ripetute: con riferimento ai percorsi finalizzati alla conclusione del percorso comunitario (es. affidamento preadottivo, ritorno graduale in famiglia, ...) ovvero ulteriori casistiche che prevedano assenze frequenti e ripetute ma non continuative nello stesso mese tali da comportare una presenza del minore in comunità per pochi giorni nel periodo di riferimento, le stesse dovranno essere comunque concordate ed autorizzate dall'assistente sociale referente ed altresì formalmente validate, con particolare riferimento agli aspetti contabili ed amministrativi, preventivamente dal Dirigente del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza.

Degenze ospedaliere: Per le degenze ospedaliere (opportunamente documentate dalla struttura residenziale che garantirà comunque l'assistenza al bambino presso la struttura ospedaliera) verrà corrisposta la retta per intero.

In ogni caso tutti i periodi di assenza dalla struttura vanno preventivamente concordati e comunicati all'Assistente Sociale referente del caso, nell'ambito delle attività relative alla progettazione dei percorsi individuali., così come articolati all'interno del PEI. In assenza di tali comunicazioni la retta non verrà riconosciuta.

Le rette

Per quanto riguarda i corrispettivi la Regione Campania con Delibera di Giunta n.372 del 07/08/2015 ha provveduto a determinare le tariffe relative ai servizi residenziali.

Nel caso di bambini con bisogni speciali per i quali sia necessario predisporre standard di accoglienza differenti sarà valutata e nel caso formalmente e preventivamente autorizzata la corresponsione di una retta più elevata, sulla scorta di una analisi dettagliata e approfondita delle prestazioni ulteriori che si rendono necessarie e della conseguente valutazione di congruità.

Le rette giornaliere pro-capite per l'accoglienza residenziale dei bambini nelle diverse strutture sono quelle stabilite dalla DGR n.372 del 07/08/2015:

TIPOLOGIA STRUTTURA	RETTA GIORNALIERA
Comunità Educativa Di Tipo Familiare	€ 121,76
Casa Famiglia	€ 93,63
Comunità Alloggio	€ 98,86
Gruppo Appartamento	€ 84,62
Comunità Madre Bambino	€ 71,18
Comunità di Pronta e Transitoria Accoglienza	€ 96,81

Per quanto riguarda le Strutture di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati l'Amministrazione Comunale ha individuato, a seguito di parametrizzazione con i criteri stabiliti dalla DGR 372/2015, quale retta congrua l'importo pro die pro capite di € 61,23

Per i minori stranieri non accompagnati accolti in strutture di accoglienza tipologia comunità alloggio e gruppo appartamento, in considerazione della particolare tipologia di accoglienza e degli specifici flussi migratori spesso a carattere emergenziale, venga riconosciuta, come stabilito dalla delibera di G.C. 796 del 6 novembre 2014, una retta pro - die pro-capite di € 80,00 al netto dell'IVA.

Inoltre nei casi di prolungamento dell'accoglienza oltre il 18esimo anno, ai sensi dell'art. 25 e ss del R.D.L 1404/1934, vista la specifica tipologia di accoglienza richiesta rivolta principalmente alla creazione di un percorso di autonomia e fuoriuscita del ragazzo, verrà comunque riconosciuta la retta prevista per la tipologia del Gruppo Appartamento indipendentemente da quale sia la struttura che in quel momento accoglie il soggetto, fatta eccezione per i MSNA per i quali la retta riconosciuta è sempre di € 80,00 al netto dell'IVA.

Le rette sono sempre da intendersi al netto dell'IVA.

A nessun titolo l'Ente gestore potrà richiedere alle famiglie dei minori inseriti e autorizzati dal Comune di Napoli, somme per le prestazioni oggetto della convenzione né l'assunzione di spese relative alla vita quotidiana del minore che sono a totale carico della struttura.

L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

Il bambino straniero non accompagnato rintracciato sul territorio, la cui presenza è segnalata dagli organi di competenza (Polizia Municipale, Forze dell'Ordine, etc.) deve essere collocato a cura del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza, nell'immediato, in una struttura di accoglienza in via di urgenza al fine di effettuare gli approfondimenti necessari per definire il successivo percorso di integrazione. Successivamente si provvederà alla presa in carico che potrà convergere o in un progetto di affidamento familiare o nell'inserimento in una struttura di accoglienza residenziale, individuata secondo la procedura prevista nell'ambito del processo di

convenzionamento, che meglio risponde alla esigenza di tutela e protezione nel rispetto della cultura di appartenenza. L'unità operativa si occuperà anche della stesura del PEI in condivisione con lo staff educativo di riferimento in struttura. Aspetti caratterizzanti la presa in carico del MSNA sono:

- ^ l'accertamento dell'identità. Nel caso in cui il bambino si trovi privo di documenti e quindi, nell'impossibilità di verificare immediatamente attraverso questi le sue generalità, sarà necessario procedere alla sua identificazione attraverso rilievi dattiloscopici e foto-segnaletici al fine di verificare se vi siano, nello schedario delle autorità, precedenti che consentano di ricostruirne l'identità e l'eventuale presenza di ricerca da parte di altre autorità. In assenza di documentazione attestante l'identità e dunque l'età del minore, si potrà chiedere alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni l'accertamento dell'età anagrafica che dovrà avvenire ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e che potrà portare all'adozione da parte dell'Autorità Giudiziaria di un provvedimento di attribuzione dell'età.
- ^ verificata la mancanza di segnalazioni di rintraccio, si dovrà provvedere alla collocazione immediata del bambino, al fine di garantirne la tutela complessiva e offrire un adeguato progetto di inserimento sociale.
- ^ comunicazioni agli enti competenti. In seguito al collocamento si provvederà a darne comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e al Tribunale Ordinario – Giudice Tutelare che provvederà alla nomina di un tutore legale, figura fondamentale per tutti gli adempimenti amministrativi che seguiranno. Analoga comunicazione dovrà essere inviata alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui i pubblici ufficiali sono tenuti a segnalare la presenza sul territorio dello Stato del bambino. Infine, si provvederà ad inviare comunicazione di presa in carico anche all'Ambasciata competente al fine di segnalare la presenza di un loro concittadino sul territorio nazionale.
- ^ condizione giuridica al compimento del 18° anno d'età. Il percorso comunitario del bambino straniero si conclude al compimento del diciottesimo anno di età ad eccezione dei casi in cui il Tribunale per i Minorenni di Napoli, a seguito di una richiesta inoltrata dal Servizio Sociale, decida per l'apertura di un procedimento amministrativo ai sensi dell'art 25 R.D. 1404 del 1934, che consente una permanenza in struttura oltre il diciottesimo anno di età per minori irregolari per condotta o per carattere.

Sarà compito della struttura ospitante provvedere a tutti gli adempimenti relativi all'aspetto sanitario, formativo e di cura del MSNA, così come condiviso nella stesura del PEI.

L'aspetto cardine e propedeutico al percorso di inserimento sociale sul territorio cittadino è la regolarizzazione attraverso il rilascio del permesso di soggiorno per minore età, per affidamento o per asilo politico. Tale permesso di soggiorno necessita, al compimento della maggiore età, di essere convertito in un permesso di soggiorno per attesa occupazione o per lavoro.

3. RILEVAZIONE, VALUTAZIONE E ELABORAZIONE DEL PROGETTO QUADRO

Rilevazione e segnalazione

Nella maggior parte delle situazioni, gli operatori si trovano ad incontrare e a mettersi in relazione con contesti familiari fragili o difficili, dove emerge la fatica dei genitori a svolgere il proprio ruolo tutto il malessere dei bambini con segnali che interessano una gamma ampia di modalità (dal disagio scolastico, alla difficoltà di relazione con il gruppo dei pari, a comportamenti violenti e inadeguati)

Spetta ai servizi sociali territoriali il compito di valutare la situazione del bambino e della sua famiglia e individuare i casi per i quali l'allontanamento risulta la risposta più adeguata, con conseguente attivazione delle procedure giudiziarie necessarie, secondo una metodologia e dei criteri condivisi a livello cittadino.

Le condizioni dentro le quali gli operatori si trovano a dover valutare la possibilità/necessità di curare e proteggere possono essere distinte per grosse linee in:

- situazioni in cui gli operatori hanno intercettato una famiglia in condizioni di fragilità, spesso a partire da segnalazioni di disagio dei bambini, e si sono dati un tempo per approfondire e nello stesso tempo sostenere i genitori senza ottenere risultati

soddisfacenti

- situazioni di famiglie in carico ai servizi le cui condizioni di fragilità improvvisamente peggiorano significativamente per eventi specifici (morte di uno dei genitori, venire meno di una figura di supporto,....) e dunque il progetto di sostegno non può essere mantenuto, determinando la necessità a volte con carattere di urgenza di un allontanamento
- situazioni di cui si viene a conoscenza quando le stesse presentano già caratteri di gravità estrema da determinare la necessità di intervenire per mettere in protezione i bambini

L'esplorazione ha carattere multidimensionale (dimensione sanitaria, psicologica e socio relazionale) secondo l'osservazione delle diverse aree (bambino, genitori come persone, genitori/figli, famiglia allargata/comunità, contesto sociale) bilanciando fattori di rischio e risorse protettive per giungere ad una prima valutazione come indicato nel documento "*Spunti metodologici per l'esercizio della funzione di tutela dei Servizi Sociali del Comune di Napoli*". E' auspicabile fin da questo momento il confronto in équipe integrata, composta dagli attori ritenuti più rilevanti nel processo da attivare, avvalendosi di contesti e formati più opportuni che consentano di acquisire anche altri punti di vista professionali.

Nel momento in cui si rende evidente la necessità di attivare un contesto di protezione, il Servizio Sociale è tenuto a segnalare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni le condizioni di rischio e pregiudizio che rendono impossibile un progetto di aiuto senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria che è tenuta ad adottare dispositivi di limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale, prescrizioni circa i percorsi da realizzare e il collocamento fuori famiglia laddove ritenuto necessario.

Il Progetto quadro

Nell'ambito del procedimento giudiziario, che si incardina mediante la presentazione del ricorso da parte della Procura al Tribunale per i Minorenni, il servizio sociale territoriale in collaborazione con gli altri preposti alla cura e alla tutela del nucleo familiare e del bambino elabora, in linea con i dispositivi emessi dall'Autorità Giudiziaria nelle diverse fasi del procedimento, un complessivo *Progetto quadro* nei confronti del bambino e di aiuto e recupero della famiglia di origine, laddove possibile, volto alla esplicitazione delle ipotesi di lavoro e alla progettazione condivisa degli specifici interventi da mettere in campo.

La definizione puntuale e appropriata del Progetto quadro è di competenza e responsabilità del Servizio sociale territoriale che si avvarrà di équipe integrate e multidisciplinari, nel rispetto di quanto eventualmente disposto dall'Autorità giudiziaria competente.

Il Progetto Quadro si costruisce nell'ambito del percorso giudiziario in corso e diventa lo strumento di interazione tra l'assistente sociale referente del caso in sinergia con l'équipe integrata che coordina e integra di diversi apporti specialistici e l'Autorità Giudiziaria che definisce la cornice giuridica di riferimento, fornisce le indicazioni e i mandati ai servizi territoriali e ottiene le restituzioni circa il lavoro svolto e gli esiti dello stesso periodicamente e in relazione alle diverse fasi del procedimento giudiziario stesso.

Il Progetto Quadro è uno strumento non statico ma in evoluzione, con la possibilità di una costante verifica delle azioni realizzate e degli obiettivi raggiunti e la rimodulazione degli obiettivi/azioni in coerenza con i cambiamenti verificatisi e con il successo/insuccesso delle azioni messe in campo. Inoltre, il Progetto Quadro si costruisce nell'ambito di un percorso di conoscenza e approfondimento delle risorse e dinamiche genitoriali e familiari che si realizza all'inizio del processo, in particolare nella fase di valutazione che è alla base della scelta di avviare un contesto coatto proponendo alla Procura l'apertura di un ricorso che preveda eventualmente l'allontanamento del bambino dal nucleo, ma che accompagna tutto il percorso permettendo una sempre maggiore conoscenza e approfondimento sugli elementi sui quali intervenire. In tal senso questo processo di conoscenza e approfondimento orienta gli operatori nella definizione del Progetto Quadro e fornisce importanti elementi all'Autorità Giudiziaria per le decisioni che dovranno essere adottate.

Il lavoro sociale con la famiglia di origine

Uno degli elementi importanti che fa parte del Progetto Quadro è la elaborazione di ipotesi e la

definizione di obiettivi e di azioni nell'ambito del lavoro sociale con la famiglia di origine
L'allontanamento è uno strumento utilizzato nell'ambito della tutela minorile con finalità riparative e protettive, sia nei confronti del bambino che viene "messo in sicurezza", che – laddove possibile - della famiglia d'origine che può concentrarsi sul recupero e/o rafforzamento delle capacità genitoriali.

Una priorità nel processo di tutela è quindi lavorare per ripristinare – dove possibile, alla luce delle valutazioni multidimensionali effettuate e delle disposizioni del Tribunale per i Minorenni - le condizioni per il rientro del bambino nella famiglia naturale. Questo processo è possibile se si matura la visione di un allontanamento terapeutico, ovvero una opportunità per garantire al bambino protezione e cura e ai genitori cura e supporto per un tempo adeguato.

La separazione può assumere il significato di "opportunità", per il bambino, utile a recuperare tranquillità e sperimentare relazioni affettive positive e per la famiglia, utile a prendere consapevolezza della non adeguatezza del percorso di crescita dei propri figli. Il tempo della separazione, inoltre, diventa un'occasione per rielaborare il rapporto con i figli ed affrontare, con l'aiuto degli operatori, le problematiche che hanno determinato comportamenti dannosi. Il tempo della separazione può quindi essere un tempo speciale con i figli, in cui riscoprirsi e costruire diversi modi di stare insieme.

Il lavoro dell'assistente sociale con i genitori è centrato su un modello che fa leva sulle competenze della famiglia, sottolineando l'importanza dell'"empowerment". L'obiettivo è far emergere e attivare energie e capacità potenziali dei genitori, coinvolgendo, se si ritiene opportuno, tutti i membri della famiglia, includendo anche la famiglia allargata o altre persone significative. Bisogna far emergere che gran parte delle famiglie hanno o possono sviluppare le capacità necessarie per prendersi cura dei propri figli, purché siano supportate in questo ruolo. L'idea da sviluppare è quella di una "squadra" costituita dai bambini, dalle famiglie biologica e/o affidataria, dagli operatori sociali del pubblico e del privato, dai volontari o da altre persone della rete informale che offrono aiuto alle famiglie, in cui ciascuno possa esprimere il proprio prezioso punto di vista. L'assistente sociale sostiene i genitori in una diversa relazione con i figli, a partire dal pensare e monitorare azioni quotidiane fin dalle visite protette o nei rientri del figlio a casa in periodi stabiliti (vacanze, fine settimana).

L'assistente sociale inoltre può favorire la creazione di gruppi di mutuo-auto aiuto, dove i genitori possano portare i propri vissuti emotivi, sperimentando momenti di condivisione e di crescita. Nei gruppi, gli operatori sono dei facilitatori della comunicazione, guide relazionali, sia in termini di supporto organizzativo, sia rispetto alla comunicazione all'interno del gruppo.

La possibilità di un percorso di cambiamento si gioca in un lavoro di rete in cui, insieme ai genitori ed al bambino, alla comunità ed all'assistente sociale, si impegnano anche gli altri attori della rete.

4. PERCORSO DI COLLOCAMENTO IN AFFIDAMENTO FAMILIARE

Scelta della famiglia affidataria - Modalità di preparazione e avvio dell'affido

Nel caso in cui, nel Progetto complessivo di tutela, si valuti necessario provvedere all'accoglienza del bambino in una famiglia affidataria, si rende necessario operare la *scelta della famiglia più idonea* rispetto ai bisogni del bambino.

Tale scelta sarà operata dal Servizio sociale territoriale, in collaborazione con il Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza sulla base di alcuni criteri:

- ⤴ iscrizione della famiglia all'Anagrafe delle famiglie affidatarie;
- ⤴ valutazione più approfondita e mirata circa i problemi del bambino, le sue caratteristiche e esigenze e le specificità della famiglia nella quale dovrà essere accolto (presenza o meno di altri figli, età e sesso, capacità di accogliere le differenze, il ciclo di vita flessibilità, disponibilità a cooperare con la famiglia del bambino);
- ⤴ compatibilità tra il tipo di disponibilità offerto dalla famiglia e le caratteristiche dell'affido che si va a proporre;
- ⤴ individuazione di famiglie vicine al luogo di residenza del bambino, laddove venga valutata positivamente l'opportunità di favorire, seppur in forma protetta e supportata dai servizi, i rapporti tra bambino e famiglie di origine *oppure* individuazione di famiglie lontane dal luogo di residenza nei casi in cui sia necessario sospendere tali rapporti a tutela del bambino.

Nel momento in cui viene ipotizzato un progetto - valutati i bisogni del minore, della sua famiglia d'origine e la cornice giuridica - si procede all'individuazione mirata di una famiglia affidataria rispondente ai bisogni evidenziati.

Azioni di tale fase sono:

- Preparare ed accompagnare il minore e la sua famiglia d'origine al progetto di affido;
- Avviare un percorso di conoscenza tra minore /famiglia affidataria/famiglia di origine;

Il progetto personalizzato di affido

Il progetto personalizzato – all'interno del più ampio progetto di tutela - viene elaborato prima dell'effettivo avvio dell'affidamento e successivamente rimodulato, dal Servizio sociale territoriale insieme alla famiglia affidataria, alla famiglia d'origine, ai Servizi interessati e condiviso, ove possibile, anche con il bambino alla luce degli obiettivi che si intendono raggiungere e tenendo conto delle eventuali disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di affidamento disposto dall'ente locale, il progetto personalizzato di affido viene approvato con lo stesso provvedimento che dispone l'affidamento.

In caso di affidamento disposto dall'A.G. il progetto personalizzato di affido viene elaborato nella fase di preparazione all'affido e approvato mediante sottoscrizione degli attori interessati (famiglia affidataria, servizio sociale territoriale,)

In esso devono essere almeno specificati:

- ▲ le motivazioni di esso,
- ▲ il suo periodo di presumibile durata in relazione agli interventi volti al recupero della famiglia d'origine,
- ▲ i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario,
- ▲ le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.

Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza nonché la vigilanza durante l'affidamento.

Il *Progetto* deve essere elaborato e verificato/ridefinito in collaborazione con gli affidatari, con la famiglia di origine, ove possibile, e sentito il minore che abbia compiuto dodici anni di età o anche di età inferiore in misura della sua capacità di discernimento. Alla definizione del *Progetto* deve essere garantita altresì la partecipazione del/i genitore/i o del titolare/i della potestà genitoriale in caso di esecutività di misure di limitazione della potestà genitoriale.

Valutazione intermedia del progetto di affido e Conclusione dell'affidamento

L'équipe si incontra ogni volta che è utile alle fasi di evoluzione del progetto di intervento. L'assistente sociale del Centro di Servizio Sociale territoriale svolge la funzione di regia per cui mantiene costantemente le connessioni tra i diversi attori.

Al termine del periodo di 12 mesi il Servizio sociale territoriale redige, insieme all'équipe integrata, una valutazione intermedia del *Progetto complessivo di tutela* che *in caso di prognosi positiva*, laddove si stia portando avanti una progettualità efficace con la famiglia d'origine, ipotizza percorsi di dimissioni/rientro nella famiglia di origine.

In caso di prognosi negativa, il Servizio sociale territoriale suggerisce gli eventuali ed ulteriori tempi di permanenza in struttura del bambino o valuta le modalità ed i tempi dell'avvio ad un percorso adottivo. La rielaborazione del progetto viene in ogni caso sottoposta al Tpm.

L'affidamento si conclude con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto.

5. PERCORSO DI COLLOCAMENTO IN SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

L'abbinamento del bambino alla struttura

Nel momento in cui si rende necessario provvedere all'accoglienza del bambino in strutture residenziali, sarà compito del Servizio Sociale territoriale, in collaborazione con il Servizio centrale competente, operare la scelta della struttura più idonea rispetto ai bisogni del bambino.

Tale scelta sarà operata, ferma restando la normativa regionale circa le tipologie di strutture residenziali e le fasce di età che queste possono accogliere, sulla base di criteri che attengono:

- all'età e al genere dei minori da accogliere
- al numero di posti che devono essere resi disponibili

- alla specifica caratterizzazione della struttura con riferimento all'accoglienza anche di minori in area penale e alla specializzazione nel campo dei Minori Stranieri Non Accompagnati
- al territorio nel quale è collocata la struttura (città di Napoli, provincia di Napoli, altre province della Regione Campania) sulla base delle esigenze specifiche del minore.

A partire dai criteri su indicati, la piattaforma informatica permette di generare automaticamente una lista di massimo cinque strutture con le caratteristiche richieste, riportando per prime quelle inserite nella Fascia di qualità più elevata e ordinate, al fine di garantire il principio di rotazione, in base alla data dell'ultimo collocamento effettuato (per prima la struttura che ha avuto l'ultimo inserimento in data meno recente)

Ai fini della scelta della struttura più idonea alle specifiche esigenze del minore da inserire, la Scheda generata dal sistema viene trasmessa all'assistente sociale referente del caso, affinché possa valutare il migliore abbinamento mediante approfondimenti e confronti con i responsabili delle strutture (ad esempio circa i minori già ospiti e la compatibilità con la nuova accoglienza), tenendo conto dell'ordine delle strutture e indicando all'interno del verbale i motivi per i quali si è ritenuto eventualmente di non selezionare le strutture posizionate per prime nell'elenco.

Il Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza valuterà, congiuntamente al Servizio Sociale territoriale o dell'equipe socio-sanitaria integrata, la necessità di ricorrere a strutture non inserite nell'Elenco degli enti prestatori selezionati, qualora non si rendano disponibili, sulla base delle caratteristiche richieste, posti in strutture convenzionate.

Le modalità dell'allontanamento

L'attuazione del provvedimento di allontanamento dei minori dalle famiglie di origine e il loro collocamento in Servizi di accoglienza residenziale, rappresenta sempre un momento complesso e delicato per tutti i soggetti coinvolti. Pertanto, è necessario individuare modalità operative adeguate a rendere tale processo il più tutelante e il meno traumatico possibile per i minori coinvolti, adottando tutti gli strumenti per preparare, laddove possibile, la famiglia e i minori e dotando tutti gli attori coinvolti delle competenze e degli strumenti adeguati a gestire tutte le fasi del processo.

In alcuni casi più problematici, si manifesta l'esigenza di realizzare l'allontanamento con la presenza della Polizia Municipale. L'esperienza negli anni ha dimostrato che spesso è più utile non coinvolgere l'assistente sociale responsabile del caso ed i colleghi del CSS in cui risiede la famiglia e il bambino destinatario dell'intervento di protezione, perché ciò potrebbe comportare una rottura irreparabile della relazione di fiducia tra la famiglia del bambino e l'assistente sociale. In questi casi si può richiedere l'ausilio di un gruppo di supporto formato da assistenti sociali, specificamente individuate, che svolgono attività di rinforzo ai Centri di servizio sociale.

Il gruppo di supporto opera con la necessaria collaborazione con l'U.O. Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia Municipale e/o eventuali ulteriori forze dell'ordine coinvolte nell'intervento.

Nello specifico le modalità di collaborazione individuate per il migliore funzionamento di questa attività di supporto ai Centri di servizio sociale territoriale si sintetizzano di seguito:

- l'assistente sociale referente del caso, presso il CSS, dovrà inviare la richiesta di avvalersi della collaborazione del gruppo di supporto al Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza che provvederà a coordinare gli interventi;
- nell'ambito di tale richiesta dovrà essere specificato dettagliatamente la composizione del nucleo familiare, le motivazioni che hanno determinato l'allontanamento anche in esecuzione del Decreto del T.M., l'eventuale presenza di familiari con patologie (fisiche, psichiatriche o comportamentali), il domicilio dove dovrà essere prelevato il bambino al fine di consentire alla Polizia Municipale di effettuare un sopralluogo;
- è importante che l'assistente sociale referente valuti a priori se il caso di richiedere l'ausilio del Servizio di Salute Mentale tramite l'Asl di competenza;
- per la buona riuscita dell'intervento è necessario che le assistenti sociali componenti il gruppo di supporto ai Centri si interfaccino con l'assistente sociale referente del caso per avere maggiori informazioni ed eventuali chiarimenti in merito alla situazione del bambino e del suo contesto familiare.

Si reputa di fondamentale importanza, altresì, che l'assistente sociale referente, anche se non partecipa fisicamente alla fase di allontanamento, sia presente nella struttura al momento dell'accoglienza, del bambino per rassicurare lo stesso e per registrarne le prime reazioni.

Una volta effettuato l'intervento di collocamento, l'assistente sociale del gruppo di supporto si

relazionerà all'assistente sociale del centro territoriale di riferimento su quanto osservato nella fase distacco dal nucleo familiare ed ingresso nel Servizio di accoglienza residenziale al fine di trasferire un punto di osservazione che possa essere di aiuto per le successive valutazioni e riflessioni di competenza del Servizio sociale referente.

Il Progetto educativo individualizzato

Il progetto educativo individualizzato (PEI) è il documento in cui vengono descritti gli interventi integrati predisposti a favore del/della bambino accolto/a in una struttura di accoglienza residenziale e finalizzati ad accompagnare, tutelare e sostenere il/la bambino stesso nelle diverse fasi del progetto e la sua famiglia. Il progetto educativo viene elaborato, nella sua forma completa, entro un mese dall'inserimento del bambino, a conclusione della fase di prima osservazione e in coerenza con il Progetto quadro che svolge una funzione di orientamento indispensabile nella definizione degli obiettivi del lavoro anche con la famiglia. Il PEI descrive le modalità per:

- gestire il rapporto del bambino con la famiglia di origine, nonché le forme e i tempi degli incontri con questa, in accordo con i servizi sociali e sanitari competenti, e in conformità con quanto eventualmente disposto dal Tribunale per i minorenni;
- aiutare il bambino a cogliere il senso della esperienza che sta vivendo, mirata a assicurargli una situazione familiare stabile e serena, in una prospettiva evolutiva;
- curare l'integrazione del bambino nel nuovo contesto sociale di riferimento aiutandolo a strutturare relazioni positive con gli altri;
- sollecitare l'acquisizione delle autonomie e la cura nella gestione della persona e delle cose;
- supportare l'integrazione in ambito scolastico, formativo, lavorativo ed extrascolastico;
- assicurare il sostegno morale ed educativo negli eventuali percorsi giudiziari.

Il Progetto Educativo deve contenere una sezione parte anamnestica descrittiva che comprenda le informazioni sul bambino, le prime osservazioni all'atto dell'ammissione in struttura; i soggetti che partecipano al progetto educativo; le modalità di coinvolgimento della famiglia di origine; eventuali prescrizioni e/o analisi e valutazioni disposte dall'Autorità Giudiziaria.

Il Progetto Educativo si completa poi con una seconda sezione che contiene gli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere; gli strumenti; i metodi; la tempistica; la verifica.

Quando il ragazzo diventa maggiorenne la progettualità educativa si identifica con il Progetto di vita. Nelle strutture per l'autonomia il responsabile cura l'integrazione con i servizi territoriali, in particolare per quanto riguarda l'orientamento formativo e professionale e la ricerca di una soluzione abitativa stabile.

Il PEI viene elaborato entro il primo mese e aggiornato ogni sei mesi congiuntamente dall'assistente sociale referente del caso e dal Referente del Servizio di accoglienza residenziale, in stretto raccordo con gli operatori dei servizi territoriali e tenuto conto delle disposizioni dell'A.G., ascoltando e laddove possibile coinvolgendo i ragazzi che abbiano compiuto i dodici anni e anche quelli di età inferiore, compatibilmente con la loro capacità di discernimento. Il PEI e i successivi aggiornamenti – debitamente sottoscritti dall'educatore di comunità e della assistente sociale referente - vengono inseriti nella Piattaforma informatica a cura della struttura di accoglienza. E' inoltre compito della Struttura di accoglienza predisporre una relazione di aggiornamento trimestrale da inviare al Centro di Servizio Sociale territoriale competente responsabile del complessivo progetto di tutela che sarà necessaria per raccogliere le informazioni circa il percorso del bambino e realizzare l'aggiornamento semestrale del PEI.

Il progetto educativo individualizzato con i minori stranieri non accompagnati

Il PEI è stilato dalle AA.SS. del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza che hanno in carico il bambino e dalla struttura di accoglienza residenziale ospitante, con il consenso e la partecipazione del bambino stesso, considerando in particolare il suo profilo, le sue origini, la situazione familiare, le cause della migrazione e il percorso migratorio.

Il PEI assume un ruolo fondamentale anche per il rilascio da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età.

Il parere viene rilasciato proprio in base al percorso educativo intrapreso, dando rilievo al percorso scolastico, alla formazione lavorativa, alle pratiche per la regolarizzazione sul territorio, alla nomina di un tutore e all'assistenza sanitaria.

Il PEI deve contenere:

- percorsi di assistenza sanitaria, soprattutto nei casi in cui il bambino soffre di disturbi psichici o mentali, maltrattamenti o menomazioni a seguito di torture di tortore;
- percorsi di apprendimento della lingua italiana, presso i Centri Territoriali Permanenti, anche per il conseguimento della licenza media;
- eventuali percorsi di formazione professionale, tirocini formativi, apprendistati, etc.;
- spazi di socializzazione ed integrazione;
- la procedura di regolarizzazione.

Dimissioni dalla struttura e prosieguo del percorso di tutela

L'inserimento in struttura di accoglienza residenziale si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'attivazione, a giudizio dell'Autorità che l'aveva disposto, e alla conclusione del percorso previsto ed elaborato all'interno del Progetto quadro, nel rispetto di ogni specifica situazione e nell'interesse preminente del bambino.

Nella predisposizione della fase di conclusione del collocamento vanno individuati e condivisi - fra i diversi soggetti istituzionalmente competenti e coinvolti - i termini, i modi e i tempi del rientro nella famiglia naturale o inserimento in famiglie di appoggio o sostitutive e/o nella prospettiva di un percorso finalizzato all'acquisizione dell'autonomia personale e socio economica.

La conclusione dell'inserimento in Servizio di accoglienza residenziale, deve quindi essere predisposto, all'interno del Progetto quadro e conseguentemente previsto nel PEI, in termini di progetto per il "dopo", attraverso l'esplicitazione degli obiettivi successivi, e degli interventi di monitoraggio sulla situazione del bambino, a cura dei servizi individuati come competenti in merito.

Nel caso di ragazzi neo-maggiorenni il percorso di fuoriuscita può prevedere l'accompagnamento a percorsi di autonomia che prevedano anche il supporto all'inserimento nel mondo del lavoro. In tali circostanze si potranno elaborare specifici progetti di inserimento in strutture specifiche come i gruppi appartamento che contemplano percorsi di graduale autonomia. Sarà necessario in tal caso predisporre specifici progetti che dovranno preventivamente essere autorizzati dal Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza.

6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 2 - punto a, nello specifico "durata del contributo economico per le famiglie affidatarie" si specifica che per i nuclei familiari con affidamenti intrafamiliari attualmente in corso e che risultano ammessi al contributo per l'annualità 2017 la disposizione " *il contributo potrà essere erogato fino a pronuncia definitiva di decadenza della responsabilità genitoriale da parte della Autorità Giudiziaria con conferma dell'affidamento a parenti entro il quarto grado*" troverà applicazione dal 1 gennaio 2019 al fine di curare il sostegno e l'accompagnamento ad eventuali e diversi istituti di sostegno al reddito.